



RES

NOVAE

PROSPETTIVE ROMANE - Edizione italiana

Analisi e prospettive. Lettera mensile internazionale ■ N° 8 ■ APRILE 2019 ■ Anno I ■ 3 €  
Disponibile in francese, italiano e inglese.

## PRESENTAZIONE

**In un mondo che corre sempre più in fretta** e in una Chiesa che si trova costantemente sotto la luce dei riflettori, le informazioni importanti e la loro interpretazione, rischiano di venire seppelliti dalla mole di commenti, opinioni e notizie false. Nel momento in cui appare urgente restaurare il magistero e l'autorità pontificia perché la Chiesa possa proseguire la sua missione ricevuta da Gesù Cristo, *Res Novae* vuole essere uno strumento d'informazione e analisi al servizio del potere di Pietro.

Iscrivendoti ora, stai aiutando a lanciare *Res Novae*, contribuendo a svilupparla per farla crescere.

## INDEX

### Page 1

Card. Philippe Barbarin ■ Mons. Raymond Centène ■ Card. George Pell

### Page 2

Pie VI

### Page 3

Maître Claire Quétrand-Finet ■ Jean-Marc Sauvé

### Page 4

Padre Yves Congar ■ Don Bernard du Puy-Montbrun ■ Cyrille Dounot  
Mons. Roland Minnerath ■ Jean-Jacques Olier ■ Card. Alfredo Ottaviani

Abbonamento formato cartaceo -

Francia: 30 € l'anno

Quota formato digitale: 20 € l'anno

Quota sostenitori: a partire da 50 €

Abbonamento formato cartaceo -  
fuori dalla Francia: contattateci

Assegno intestato a EHN o bonifico bancario: IBAN FR76 3006 6108 4500 0201 7170 155. La lettera mensile Res Novae è pubblicata da: EHN (12, rue Rosenwald, 75015 Parigi)

Editorialista: Abbé Claude Barthe. Cor-

rispondente da Roma: Don Pio Pace

Contatti: resnovaeroma@free.fr

Commission paritaire: 0220K93862

Direttore: Ch. Sergent

L'ÉDITORIALE

## Nota preliminare

In questo numero tratteremo argomenti specifici relativi alla Chiesa francese, ma il cui tema generale – **l'abdicazione della sovranità della Chiesa di fronte allo Stato moderno e ai suoi tribunali** – è sicuramente valido per l'insieme del cattolicesimo contemporaneo. Ne dà prova l'incredibile dichiarazione della Sala Stampa Vaticana, il 26 febbraio 2019, dopo l'annuncio della condanna del cardinale Pell da parte delle autorità giudiziarie australiane: « Ribadiamo il *massimo rispetto* per le autorità giudiziarie australiane. In nome di questo *rispetto*, attendiamo ora l'esito del processo d'appello ».

In questo modo, la Chiesa romana rinuncia, con una sorta di solennità, al suo diritto di giudicare il clero (senza impedire che esso compaia di fronte a tribunali civili o penali), e, soprattutto, al suo diritto di giudicare i cardinali della Chiesa romana. Il comunicato aggiunge addirittura che il cardinale Pell sarà giudicato anche dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, ma solo dopo che la giustizia australiana si sarà definitivamente pronunciata...

Quanto al linciaggio giudiziario e mediatico al quale è stato sottoposto il cardinale Barbarin, non ha potuto essere orchestrato che dopo una lunga serie di rinunce relative alla rivendicazione della *plenitudo potestatis*, della pienezza del potere, di cui gode nel suo ordinamento la sposa di Cristo.

## La Manif pour tous e le ambiguità della difesa del matrimonio

**N**el contesto di una estrema contrazione sociale del cattolicesimo, in questi ultimi anni la Francia ha vissuto una specie di ultimo sussulto di questo cattolicesimo: la legalizzazione del « matrimonio » omosessuale ha suscitato una notevole reazione cattolica, resa visibile dalla Manif pour tous, LMPT. A differenza delle manifestazioni a favore della Scuola libera del 1984, in favore delle quali avevano apertamente dato il loro appoggio, in questa occasione gli organi ufficiali dell'episcopato francese hanno assunto un atteggiamento di grande prudenza, ed è solo a titolo personale che un certo numero di vescovi ha preso le parti del movimento di protesta, e, fra questi, in particolare il vescovo di Lione, il cardinale Barbarin, cosa che può forse spiegare i successivi attacchi subiti.

Se vale la pena salutare con favore almeno il coraggio di queste prese di posizioni episcopali, le spiegazioni di fondo – che sarebbero rilevanti in ambito di teologia politica – sul senso stesso di questa opposizione sono state totalmente assenti, a parte un inizio di riflessione da parte di Monsignor Centène, vescovo di Vannes, che relativa alla dottrina classica della legittimità e del bene comune: « *Quale atteggiamento tenere verso un regime che crede di poter calpestare il bene comune fondato sul diritto naturale?* » (*Le Figaro*, 14 dicembre 2012).

Almeno era necessario capire chiaramente le ragioni per cui i cattolici, in quanto membri della società civile, dovevano insorgere contro la legge Taubira. Dovevano sapere che la loro opposizione non era l'esercizio di una libertà di opinione democratica, ma un dovere morale di resistenza ad una violenza

che non era in alcun modo una legge. Perché, « *Una legge umana ha valore, forza e vincolo in virtù della legge naturale* » (Somma Teologica, Ia IIæ, q. 95, a. 2), come « *Quando invece una legge è in contrasto con la ragione, la si chiama legge iniqua ; in tale caso cessa di essere legge e diventa un atto di violenza* » e non obbliga l'uomo in coscienza (q. 96, a. 4).

Inoltre, anche se difficile, la spiegazione attesa dai pastori della Chiesa diventava sempre più necessaria, non per ciò che bisognava rifiutare, ma per quello ciò occorreva difendere, una legislazione del matrimonio conforme al diritto della Chiesa. Prima ancora di questa deformazione caricaturale del matrimonio, sono state approvate in passato le leggi sul divorzio, sull'equivalenza della filiazione legittima e illegittima, e anche, offendendo la santità del matrimonio e della famiglia, le leggi sulla contraccezione, sull'aborto, il « Pacte civil de solidarité », detto PACS, che regola le « unioni » tra coppie omosessuali ed eterosessuali.

Ma ancora prima, era stato imposto ciò che è bene riconoscere come un'offesa ancora più grave alla libertà della Chiesa : l'obbligo per i cattolici (a pena di sanzioni di tipo penale per il ministro del culto) di sottomettersi ad una cerimonia civile di matrimonio, in assenza della quale nessun diritto connesso all'istituzione matrimoniale gli sarebbe stato riconosciuto, prima di contrarre il sacramento, che è però l'unica cosa ad avere valore per loro.

Contro la laicizzazione del matrimonio, portata avanti da molto tempo dal gallicanesimo e dal giosefismo, e poi imposta dal diritto rivoluzionario, il magistero aveva difeso con le unghie e con i denti, a partire da Pio V, l'inseparabilità del contratto dal sacramento, e nella pratica, il diritto proprio ed esclusivo della Sposa di Cristo sul matrimonio dei cristiani. Il Codice di Diritto Canonico ricorda (canone 1055) che « *tra battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento* ».

Da cui discende che il matrimonio civile (il « matrimonio repubblicano ») non esiste per Lei :

- Fra cattolici, essa non riconosce come matrimonio che quello contratto sacramentalmente davanti ai suoi ministri ;
- Fra cristiani non cattolici, senza si debbano sottomettere a forme canoniche, riconosce il matrimonio contratto come sacramento, che inoltre considera indissolubile (non considera possibile il divorzio di questi cristiani) ;
- Infine, tra non cristiani, riconosce, non come sacramento, ma come contratto naturale, sacro e indissolubile lo scambio di consensi.

Per i non cattolici, lo scambio di consensi per il matrimonio può essere reso un fatto pubblico attraverso una cerimonia religiosa (tra ebrei, ad esempio, e a maggior ragione tra i cristiani ortodossi), ma anche, potremmo dire come fatto accidentale, attraverso lo scambio di consensi di fronte all'autorità civile (quindi, per i protestanti, il matrimonio è considerato già contratto davanti al pubblico ufficiale).

Sollevarsi contro l'istituzionalizzazione delle unioni omosessuali, introdotte sotto mentite spoglie con il nome di PACS o elevate al rango di « matrimoni », è stata cosa buona e necessaria, a parte il fatto che sembrava che ci si schierasse per difendere il « buon » matrimonio repubblicano contro le sue deviazioni. Si imponevano a quel punto delle spiegazioni di fondo da parte dei pastori della Chiesa : se i cattolici erano tenuti ad insorgere, e il termine è non è casuale, lo dovevano fare contro la pretesa di istituzionalizzare la vita di coppia omosessuale, come un tempo si erano levati contro la pretesa di istituzionalizzare la rottura del legame matrimoniale con il divorzio.

Ma i vescovi allo stesso tempo avrebbero dovuto affermare che per i cattolici era sufficiente il solo matrimonio in chiesa. La deriva del matrimonio repubblicano lontano dalla natura stessa del matrimonio, gli offriva un'occasione storica per negoziare, con il coltello dalla parte del manico, il riconoscimento del matrimonio cattolico come il solo ad essere necessario per i cattolici. Questa è la regola in Italia e in Spagna, dove il matrimonio religioso viene automaticamente registrato come matrimonio civile. Al minimo, le autorità cattoliche avrebbero potuto ottenere un regime ispirato al sistema inglese, dove la cerimonia cattolica è sufficiente, dopo aver completato alcuni procedure civili.

O, semplicemente, seguire l'esempio dei cattolici tedeschi che dal 2009 hanno ottenuto, così come i protestanti, di potersi sposare in chiesa senza essere preventivamente passati davanti all'ufficiale di stato civile. Certo, poi è comunque necessario farlo se si desidera che il matrimonio abbia degli effetti civili. Ma si tratta comunque di una prima vittoria di principio, in questo caso, contro le leggi secolari del *Kulturkampf*. ◆

**Abbé Claude Barthe**

## ► Quando le autorità della Chiesa spingono al divorzio

Le autorità – i tribunali ecclesiastici – di Francia danno prova di una strana sottomissione di fronte ai tribunali dello stato.

Nella Chiesa, che non conosce la separazione di poteri delle democrazie moderne, è il vescovo di una diocesi ad avere il potere giudiziario, che

esercita attraverso un vicario, o ufficiale, eventualmente assistito da altri giudici (a meno che, tenuto conto della difficoltà di oggi a trovare del personale qualificato, una sola autorità valga direttamente per più diocesi). La maggior parte delle attività di queste ufficialità, oggi, riguarda le cause di riconoscimento di nullità dei matrimoni (per i casi di non libertà del consenso, incapacità per cause di

natura psichica ad assumere gli obblighi del matrimonio, ecc.). La maggior parte degli sposi che chiedono in questo modo un riconoscimento di nullità, lo fanno in vista di un nuovo matrimonio. Se gli sposi seguono un cammino cristiano coerente, chiederanno il divorzio civile solo dopo l'eventuale riconoscimento della nullità del loro matrimonio, nel momento in cui

farlo non sarà fattore di scandalo. Ma, essendo sempre meno riconosciuta l'indipendenza giuridica della Chiesa, è successo che, nel quadro della procedura civile di divorzio, il processo canonico di riconoscimento di nullità sia strumentalizzato: gli avvocati di una parte, per ottenere il divorzio alle migliori condizioni, volendo usare degli elementi contenuti nei fascicoli del processo canonico, chiedono al giudice civile di intimare al vescovo la consegna dei fascicoli del processo canonico. Piuttosto che rifiutare questa consegna, costi quel che costi, le autorità ecclesiastiche hanno adottato una tattica di grande debolezza: da anni, le ufficialità chiedono agli sposi che il loro divorzio sia preliminarmente pronunciato per avviare la procedura canonica (è vero che un buon numero di sposi iniziano l'azione civile senza chiedere alcun permesso). Detto in altro modo, i giudici ecclesiastici, in nome dei vescovi francesi di cui sono mandatari, spingono al divorzio le

coppie che li interrogano sulla validità del loro matrimonio. Questa indicazione, non solo è scandalosa, ma è una grave violazione del principio del «favore del diritto», che vuole che sia considerato valido fin a che non sia provato il contrario (canone 1060). Senza contare che gli sposi, dei quali alla fine l'ufficialità riconoscerà la validità del vincolo matrimoniale, si ritroveranno civilmente divorziati per avere ottemperato a questa strana ingiunzione da parte del vescovo. Questo abbandono dell'indipendenza della Chiesa è ancor più deprecabile se si considera che il vescovo e i suoi giudici potrebbero invocare una sentenza della Corte di Cassazione del 29 marzo 1989 (*Bulletin des arrêts des chambres civiles*, II, n. 88, p. 42), che ha di fatto definitivamente rigettato una sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Numea (Nuova Caledonia). Con tale sentenza, emessa a seguito di una procedura di divorzio per colpa, si ordinava all'arcivescovo di Numea la consegna di una copia del

fascicolo del relativo processo per il riconoscimento della nullità. La Corte di Cassazione ha ritenuto che i documenti di cui di cui il giudice civile richiedeva la consegna «erano pervenuti all'autorità religiosa solo in ragione della fiducia che ad essa era stata accordata», e ancora «che non si può essere obbligati a consegnare all'autorità giudiziaria nessun documento relativo a fatti dei quali si è giunti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni e relativi all'intimità della vita privata delle persone», e dunque che l'arcivescovo di Numea aveva legittimamente rifiutato di consegnare quei fascicoli. Dal punto di vista degli effetti concreti, non possiamo rallegrarci. Il panorama generale è però piuttosto cupo, visto che per poter preservare la sacra libertà della Sposa di Cristo è necessario usare il criterio umiliante del diritto individuale al rispetto della vita privata!

**Pio Pace**

## DOCUMENTI

# La Chiesa ha rinunciato al diritto di giudicare ?

**Don Alexis Campo**

È in un clima deleterio che l'avvocato Claire Quétand-Finet, specialista di diritto di famiglia, ha reagito, in materia di diritto ecclesiastico relativamente alle sue procedure canoniche, sulle colonne del quotidiano *La Croix* del 14 gennaio 2019 : « L'urgenza di una procedura penale ecclesiastica ».

### Fatti che pongono delle interrogazioni

Ottobre 2018. Dopo i fatti di Rouen anche Orléans è sotto choc a causa del suicidio di un giovane sacerdote di 38 anni : era sospettato di comportamenti non corretti verso alcuni minori. Dopo una segnalazione al Procuratore della Repubblica da parte dei funzionari ecclesiastici, è stata avviata un'indagine giudiziaria, senza alcun tipo di indagine preliminare amministrativa che potesse portare ad un processo canonico. Niente. Il ricorso immediato alla giustizia statale è divenuto ormai un'abitudine nella Chiesa francese. C'è stata anche una pressante raccomandazione fatta ad un certo sacerdote

da un canonista della CORREF (Conferenza dei Religiosi e delle Religiose di Francia). Al punto che un procuratore della Repubblica si è recentemente commosso constatando come il vescovo della sua circoscrizione abbia dato in pasto ai mass media uno dei suoi sacerdoti senza aver effettuato alcun tipo di verifica canonica a monte : la presunzione di innocenza e il diritto di difesa sono due principi fondamentali che sembrano però sfuggire ad un certo numero di vescovi o di superiori degli istituti religiosi (così come il canone 220 che regola la buona reputazione).

Sulla stessa linea, la Conferenza dei Vescovi di Francia, affida ad un alto funzionario, vecchio segretario generale del governo e poi Vicepresidente onorario del Consiglio di Stato, Jean-Marc Sauvé, la presidenza della Commissione indipendente d'inchiesta sugli abusi sessuali nella Chiesa (CIADE), che renderà le sue conclusioni nel 2021 con un rapporto pubblico. Sauvé si erige già a giudice della Chiesa e, intervistato dal *Journal du Dimanche*, dichiara che la pedofilia nella Chiesa è diffusa ovunque e presente in tutte le sue ramificazioni.

D'altronde, va notato come i processi di nullità di matrimonio nelle Ufficialità francesi (Tribunali ecclesiastici diocesani), richiedano preliminarmente in genere una procedura di divorzio, il che è indice, fra altre cose, di quanto il diritto francese sia in rapporti tesi con il diritto canonico (autorità dei genitori per il battesimo, matrimonio civile prima di quello in chiesa, che sia sacramentale o semplicemente naturale). Notiamo infine che la nozione di delitto si senta mag-

giornamente nel diritto canonico (aborto, violazione del segreto della confessione, profanazione, ecc.).

## I richiami di Monsignor Minnerath

In che modo i rappresentanti della gerarchia della Chiesa cattolica in Francia sono arrivati a fraintendere a questo punto ciò che è basato sulla sovranità (abbiamo parlato della *plenitudo postestatis*) della Chiesa universale? Molti ordinari non sanno più, ci ricorda monsignor Minnerath vescovo di Digione ed eminente canonista, che « *La chiesa non ha mai esitato a definirsi anche come società perché esternamente ne ha tutte le caratteristiche* » (Roland Minnerath, *L'Église catholique face aux États*, Paris, Cerf, 2012, p. 125). I diritti e le prerogative della Chiesa cattolica non sono delle concessioni dello Stato: i diritti che le spettano costituiscono un ordine giuridico autonomo. La Chiesa è libera e indipendente da qualsiasi potere politico per gestire la sua organizzazione interna. Lo fa dotandosi di un proprio corpus legislativo con i diritti e le prerogative di cui gode per la legge divina e le disposizioni del diritto canonico, nella più pura linea della riforma gregoriana. Le prescrizioni del suo sistema giuridico sono al di fuori della sovranità della società civile: la Chiesa possiede una sovranità propria e la sua legislazione canonica è indipendente dalla legislazione civile. Il diritto della Chiesa non deriva dunque in alcun modo dal diritto dello Stato o dall'ordine temporale: « *Il corpo delle leggi divine ed ecclesiastiche che formano il diritto canonico è in sé un sistema legislativo completo (...). L'autonomia del potere della legislazione ecclesiastica si fonda sul potere che ha la Chiesa di dotarsi di un suo proprio corpo di leggi* » (*ibid*, pp. 129-130). L'Italia democristiana formulerà con precisione lo statuto giuridico della Chiesa cattolica nell'articolo 7 della sua Costituzione del 1947: « *Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani* ». La sovranità non è dunque esclusivamente propria degli Stati territorialmente organizzati, ma « *di tutti i sistemi di diritto la cui esistenza non derivi da un altro sistema di diritto* ». E per questo che è chiamata « primaria » o ancora « originaria ». È interessante notare che monsignor Minnerath precisa che « *la dottrina ufficiale delle due società perfette può essere compresa solo se una è subordinata all'altra, in ragione della minor perfezione dei suoi fini* » (*ibid*, p. 137). Il concordato del 1887 con la Colombia (in vigore fino al 1936) è una dichiarazione completa dello status di ordinamento giuridico primario che le conferisce una personalità giuridica di natura universale e transnazionale. Questo concordato è un condensato dell'insegnamento di Leone XIII sulla Chiesa « società perfetta »; indica persino che la Chiesa ha anche la capacità di compiere atti che generano effetti civili « in virtù di un diritto proprio ».

Perché tanti prelati francesi ignorano questi fondamenti? Il diritto pubblico ecclesiastico classico ha talmente insistito sull'esteriorità della natura della Chiesa nel XIX secolo, fino alla vigilia del concilio Vaticano II (il cardinale Ottaviani nelle sue *Institutiones juris publici ecclesiastici*, del 1960), che avrebbe soffocato un approccio più teologico, sottolineava ad esempio P. Congar (*Sainte Église*, Cerf, 1963), favorevole ad un approccio « sacramentale » della Chiesa. Il capitolo IX dello schema preparatorio alla costituzione conci-

liare sulla Chiesa (1962) ci testimonia l'ultimo stato della dottrina classica e ne fornisce un'eccellente sintesi. Ne suona anche la campana a morto: la reazione conciliare anti-giuridica oppose l'ecclesiologia « societaria » preconciliare all'ecclesiologia della « comunione » che annuncia la « fine della società perfetta ».

## Applicare semplicemente il diritto canonico

L'indipendenza della legislazione canonica è duramente colpita o banalmente dimenticata, oggi. In breve, il diritto canonico ha una cattiva pubblicità, specialmente nella sua parte procedurale che è ridotta ad una caricatura: cavilli, ristretto legalismo, grandi quantità di obblighi formali, astrusi linguaggi in cui il latino regna sovrano... Conseguenza: i rappresentanti della Chiesa cattolica di Francia rinunciano alla loro piena libertà per sottomettersi al potere civile anche se incompetente. È sintomatico che la maggior parte dei vescovi e la Conferenza Episcopale vogliano oggi – in un contesto di ripiegamento sulla sfera privata individualistica – rendere conto alle potenze secolari, potremmo anche dire mondane. Questo atteggiamento non è forse una sorta di dimissione, se non una « sottomissione » come direbbe Houellebecq?

« *Che i vescovi applichino il diritto canonico!* », scrive l'abbé Bernard du Puy-Montbrun, noto canonista, nel suo articolo « *Aggressioni sessuali nella Chiesa. Sisma e cancellazione del diritto* » (*Smart Reading Press*, 25 gennaio 2019). Il ruolo primario del vescovo è quello di svolgere la discreta inchiesta amministrativa preliminare secondo le norme proprie della Chiesa (canone 1717) al riparo da ogni tipo di pressione. Questa indagine ha lo scopo di verificare, senza bruciare i tempi, gli elementi di accusa o di sospetto a monte di un possibile processo canonico di tipo amministrativo o giudiziario, sebbene il vescovo non benefici di ampi mezzi di indagine. È l'abc: rispettare i diritti fondamentali dei fedeli e dei chierici, e quindi evitare l'arbitrarietà o le situazioni foriere di risultati tragici.

**Don Alexis Campo, cancelliere della diocesi di Fréjus-Toulon** ♦

1. Vedere anche: Cyrille Dounot: « *Scandales sexuels: la justice de l'Église est-elle devenue inopérante* » (Scandali sessuali: la giustizia ecclesiastica è diventata inefficace) <https://www.homme-nouveau.fr/2786/politique-societe/scandales-sexuels---la-justice-de-l-eglise-brest-elle-devenue-inoperante--.htm>

### Chiesa e Stato, società perfette

È ben vero che le finalità della Chiesa e dello Stato sono di ordine diverso e che ambedue sono società perfette, dotate, quindi, di mezzi propri, e sono indipendenti nella rispettiva sfera d'azione, ma è anche vero che l'una e l'altro agiscono a beneficio di un soggetto comune, l'uomo, da Dio chiamato alla salvezza eterna e posto sulla terra per permettergli, con l'aiuto della grazia, di conseguirla con una vita di lavoro, che porti a lui benessere, nella pacifica convivenza con i suoi simili.

(Paolo VI, *Sollicitudo omnium Ecclesiarum*, 24 giugno 1969).